

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 770 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Simone RUGHETTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE RUGHETTI, all'epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. RAGUSA CALCIO partecipante al Campionato Nazionale Serie D 2013/2014, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con Comunicati Ufficiali n. 1, punto 14) del 1° luglio 2013 e n. 89, paragrafo 1) del 7 ottobre 2013, per avere pattuito, per la stagione sportiva 2013/2014, un premio di tesseramento di euro 11.000,00 superiore al massimale normativamente fissato in euro 10.000,00;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone RUGHETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Simone RUGHETTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio